



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE N. 61 DEL 22.12.2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019. IUC ANNO 2017. COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.**

L'anno duemilasedici, addi ventidue del mese di dicembre, alle ore 18.30 e seguenti nella sala delle adunanze.

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

	Presenti/Assenti
FERRERI Luigi	Presente
ALBERGATI Rosaria	Presente
LEGO Martino	Presente
TEOLDI Giuseppe	Presente
STUCCHI Daniela	Presente
ANNOVAZZI Celeste	Assente
PLATI Katja	Presente
SCOTTI Giuseppina	Presente
PIAZZA Alessio Omar	Assente
GHISLENI Angelo	Presente
RAVASIO Paolo Nicola	Presente
CARMINATI Pierluigi	Presente
PASSERA Simone	Assente

n.presenti	10
n.assenti	3

Totale	13
---------------	-----------

Partecipa il Segretario Comunale PERROTTA dott. Giuseppe il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti FERRERI Luigi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2017/2019. IUC anno 2017. Componente Imposta Municipale Unica IMU determinazione aliquote e detrazioni" redatta dal Responsabile della funzione associata "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" (area economico-finanziaria);

VISTO il parere favorevole del Responsabile della funzione associata "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" (area economico-finanziaria) in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi del dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo, n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTI favorevoli n. 7, astenuti n.3 (Ghisleni Angelo, Ravasio Paolo Nicola, Carminati Pierluigi), contrari nessuno, resi in forma palese e nei modi di legge da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 2017/2019. IUC anno 2017. Componente Imposta Municipale Unica IMU determinazione aliquote e detrazioni" redatta dal Responsabile della funzione associata "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" (area economico-finanziaria).

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di dare corso a tutte le variazioni che si rendono necessarie per poter conseguire i risultati di gestione che questa Amministrazione Comunale si è preposta;

CON VOTI n. 7 favorevoli, nessun contrario, n. 3 astenuti (Ghisleni Angelo, Ravasio Paolo Nicola, Carminati Pierluigi), espressi ai sensi di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE di MADONE

Provincia di Bergamo

Oggetto: **BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019. IUC ANNO 2017. COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.**

**IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ASSOCIATA
"ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE
FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO"
(area economico-finanziaria)**

PREMESSO che:

- in attuazione degli artt. 2 e 7 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come modificato dalla Legge di conversione 214/2011 e smi, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, n. 147/2013, ha previsto una complessa riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in ultimo, è intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introducendo le seguenti disposizioni di carattere obbligatorio:

- riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1 comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione

- principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Madone); dal 2016 non è più dovuta per i terreni agricoli:
 - a) posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
 - ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
 - riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordatario (art. 1, comma 53) Per gli immobili locali a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
 - esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie di proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (cosiddetti "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

RITENUTO quindi di dover confermare per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per il 2016, giusta deliberazione consiliare n. 5 del 21 marzo 2016, esecutiva;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, modificato dal Decreto Legislativo 126/2014, in base al quale *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze"*;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 10 luglio 2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con cui è stato approvato il *Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 del 21 marzo 2016;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali

devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTO il parere favorevole del Responsabile della funzione associata "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" (area economico-finanziaria) in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi del dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 118/2011, come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014;

PROPONE

LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e qui si intendono integralmente riportate.

CONFERMARE per l'anno 2017 le seguenti aliquote e detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (IMU):

Tipologia imponibile	Aliquota e detrazioni
Abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (solo quelle classificate nelle categorie C/2, C/6 C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali)	4 per mille (con detrazione di € 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale)
Immobili classificati nella categoria catastale C/1 (negozi, bar, ristoranti, pizzerie e botteghe)	9,6 per mille
Altri immobili comprese le aree fabbricabili	10,1 per mille
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D [art. 1 c. 380 lettera g) della Legge 228/12]	10,1 per mille

DARE ATTO che non sono soggetti all'IMU:

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenza dell'abitazione

principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nel rispettivo paese di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quelle dipendenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

DARE ATTO che il vigente Regolamento per la disciplina della IUC ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

DARE ATTO che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitate classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati in interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione della IUC, componente IMU.

DARE ATTO che l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%):

- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

DARE ATTO che l'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 102/2013, convertito con modificazioni in Legge 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti immobili merce).

STIMARE, in base alle proiezioni ricavate dai dati in possesso del Settore II "Gestione risorse economiche e finanziarie" Servizio Gestione Tributi, il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2017 e di competenza del Comune in presunti € 690.000,00, al netto della quota di alimentazione dell'FSC, da iscrivere ad apposita risorsa del bilancio 2017, alla luce anche delle modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva dello Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ivi compresi i fabbricati rurali strumentali in categoria D10 (entrambi ad aliquote standard).

DIFFONDERE il presente atto tramite il sito internet del Comune di Madone.

IL RESPONSABILE della funzione associata "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" (area economico-finanziaria) Sig.ra Cristina LEONI resta incaricato di tutti gli adempimenti di cui all'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 446/1997.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di dare corso a tutte le variazioni che si rendono necessarie per poter conseguire i risultati di gestione che questa Amministrazione Comunale si è preposta;

CON VOTI n. ___ favorevoli, n. ___ contrari, n. ___ astenuti, espressi ai sensi di legge dai n. ___ consiglieri presenti e votanti

PROPONE

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

PARERI

(Art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

La sottoscritta LEONI Cristina, in ordine alla regolarità tecnico-contabile, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213.

IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ASSOCIATA "ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE E CONTROLLO"
(area economico-finanziaria)

LEONI Cristina



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
FERRERI Luigi



Il Segretario Comunale
PERROTTA dott. Giuseppe

Il Consigliere
TEOLDI Giuseppe

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stata fissata in copia all'albo pretorio on-line in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 1-8 GEN. 2017 al . . .

addi 1-8 GEN. 2017

02 FEB. 2017



Il Segretario Comunale
PERROTTA dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'albo pretorio on-line senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

addi . . .



Il Segretario Comunale
PERROTTA dott. Giuseppe